BREVE DISCORSO
GIVRIDICO-POLITICO

Sopr'il Contratto
Della vendita di Pontremoli,
Celebrato dal Sig. Conteſtabile di Caſtiglia,
Gouernatore dello Stato di Milano,
Con la Sereniſſima Republica di Genoua.

Illustriss. Magistrato.

LA Maestà del Cattolico Monarca N. S. compatendo l'aggrauio manifesto, che fù fatto dal Sig. Contestabile di Castiglia alli Pontremolesi fedelissimi suoi Sudditi, quando senza minima cognitione di causa l'anno prossimo passato li sottopose alla Serenissima Republica di Genoua, ancorche con lagrime di sangue implorassero la diuina giustitia, mentre l'humana di questo stato gli era negata, comanda hora, che si sentano quelle ragioni, che vagliono ad annullar contratto tanto pregiuditiale alla sua corona. Mentre si trattaua clandestinamente questa materia, fù porto memoriale al Sig. Contestabile, e rappresentato cō breuità le ragioni che poteuano rimouere la vendita. Frà l'altre si disse, che Pontremoli era giurisdittione non acquistata coll'armi, non comprata, o donata, ma che volontariamente s'era soggettata con patto di non esser mai in temp' alcuno alienata ad altro Principe. Si disse, che ritrouandosi lo Stato di Milano nelle pressure più vrgēti delle guerre l'anno 1641. soccorse S. M. con 50m. lire, e gliene rimesse più di 70m. delle quali era creditore, ristabilito, e giu-

rato il patto, che non sarebbe mai nè alienato, nè infeudato. Questo memoriale, che S. E. non decretò, si rimesse a S. M., e sopra quello hà ordinato che s'esamini la verità dell'espresso. Noi dall'Illustriss. Magistrato Straordinario siamo stat'eccittati ad allegare tutto quello, che stimiamo poter fondare le ragioni della nostra Patria. Mostraremo dunq; sù le prime, che la giurisdittione di Pontremoli volontariamente si sottopose a S.M. ciò è a SS. Duchi di Milano, e passaremo poi alla forza de patti, & alla nullità del contratto, prouando anche di quanto danno sia alla corona.

Quando declinò l'Imperio Romano, e fù l'Italia inuasa da barbare nationi, tutte le Prouincie, e Città si scomposero. Alcune restorno oppresse da più potenti. Alcune da se medesime si sottoposero a quelli, che poteuano gouernarle, e difenderle. Alcune finalmente si fondarono la libertà, regendosi in forma di Republica.

Pontremoli non volse mai di fatto scuotere il giogo della soggettione dell'Imperio, e perche essendo lontano da quello, patiua infiniti disastri, supplicò gl'Imperadori a volerlo far stato proprio, e donarli la giurisdittione independente da tutti, riseruata la sola souranità di Cesare. Ottenne quanto bramaua da molti, e fin' al tempo di Teo-

dosio,

dosio Magno vediamo, che da se stesso si reggeua. [1] Li primi priuilegij si sono persi, non meno per l'antichità del tempo, che per la reiterata desolatione della Terra, seguita sott' Enrico Terzo, perche aderiua alle parti del Pontefice, [2] ouero sott' Enrico Quarto come altri vogliono, [3] e doppo da Soldati di Carl' Ottauo Rè di Francia. [4] Furono però cōfermati da Federico Secondo l'anno 1226. e da Lodouico Bauaro l'anno 1329. quando come dice Gio. Villani [5] passò per Pontremoli. Sono autentiche queste due confermationi nell' Archiuio, e sono di più registrate ne statuti, [6] i quali fanno piena proua. [7] Viueano con questa libertà i Pontremolesi, e trattauano come popoli liberi. Così leggiamo nelle Croniche di Piacenza, scritte da Omberto Locati, che l'anno 1181. fecero alcune conuentioni co' Piacentini appresso Bardi di seruarsi l'vn l'altro fedeltà, [8] e quiui s'aggiustorno molte differenze ch' erano frà di loro, [9] e perche doppo guereggiorno insieme per altre cause, si conclusè l'anno 1194. la pace, [10] & l'anno 1199. si ristabilì. [11] Antonio Campi nelle Croniche di Cremona [12] scriue, che nella pace di Costanza s'accordarono molte differenze nate frà li Cremonesi, Piacentini, & Pontremolesi. Bonauentura Angeli nelle Croniche di Parma, [13] dice, che continuando

1 *Boss. in Cronic. pag. 46.*

2 *Sabelic. enead. 9. lib. 4. Iacob. Philip. Bergomens. in cronic. vniuersal. Cauitell. in Annal. Cremon. fol. 39.*

3 *Percac. in hist. Parmæ, & Leander in descriptione Italiæ.*

4 *Cori. in hist. Mediolan. p. 7. fol. 477. & 440. Iou in sua hist. lib. 1. fol. 41. & 84. Comin. histor. lib. 7. c. 7. Guiciard. fol. 53. Feron. lib. 1. fol. 22. & 23. Argenton. lib. 7. c. 4.*

5 *In sua histor. lib. 10. c. 33.*

6 *lib. 4. fol. 125. à ter.*

7 *Gen. de scrip. priuat. lib. 4. in fi. sub tit. de lib. Ciui. f. mihi 255.*

8 *Ita scribit allegatus Locatus fol. 101. & secundum aliam impressionem fol. 57.*

9 *Idē Locat. f. 102.*

10 *Idem fol. 108.*

11 *Idem fol. 110.*

12 *lib. 2. fol. 22.*

13 *lib. 2. fol. 116.*

la guerra trà Federico Secondo, & i Bresciani, li Pontremolesi, Parmigiani, e Piacentini seguitorno le parti di Cesare, & giurorno vna lega insieme a danni di Bologna, e suo Vescouato. Concorsero l'anno 1235. con i Milanesi, Bolognesi, Parmigiani, Piacentini, e Modanesi in aiuto de Bresciani, e con quelli fecero lega. [14]

Era questa libertà di gran consolatione a quei popoli, ma non poteuano goderla a pieno senza l'appoggio di qualche maggior potenza. Quindi è, che alle volte passorno sotto la protettione de Parmigiani, i quali l'anno 1293. la rinontiorno per le graui discordie della Terra, e passorno immediatamente a quella de Luchesi, che li conseruorno sin'all'anno 1313., & all'hora pur anch'essi stanchi dall'accennate discordie la lasciorno. Subentrò Giberto di Coreggio, e poco doppo i Pontremolesi, riconosciuto il valore di Castrutio Interminelli, chiamato volgarmente Castracani, lo chiamorno per protettore. [15] Costui riuscì Tiranno, & fù inuitato Orlādo Rossi, e messo nelle fortezze. [16] Tentò il figliuolo di quello la recuperatione, ma indarno, e preso vn poco di denaio, se ne partì, lasciādo quel paese non men libero dall'armi, che dalle sue pretensioni. Li Scaligeri Signori di Verona l'anno 1336. priuorno i Rossi di tutti i Stati, e s'impadro-

'nirno

14 *Cor. in sua histor. par. 2. fol. 97. Angel. fol. 116. Cherubin. in Hist. Bonon. lib. 6. fol. 158.*

15 *Ita legimus in eius vita fol. 47.*

16 *Idem legimus in eius vita.*

nirno di Pontremoli per tradimento de Soldati, i quali presero 4000. Fiorini, [17] ma furono poi cacciati, e stettero quelli sotto la protettione de Fiorẽtini. [18] Era quella Republica in continue guerre, e come non poteua se stessa quasi difendere, così stimorno necessario appoggiarsi a Signore di maggior potenza, inuocorno perciò la difesa dell' Arciuescouo Gio. Visconte Padrone di questo Stato, il quale volontieri glie la concesse, e promesse difenderli sempre, e protegerli, acciò le fossero conseruate le franchigie, che godeuano. Si scorge ciò dalla lõga sua lettera, che si ritroua nell'Archiuio.[19] Quest'è la prima volta, che Pontremoli passasse allo Stato di Milano, e se bene vi passò, si gouernò ad ogni modo sempre come Republica, e solo vi erano dal Visconte, e poi da successori mandati gli Officiali. Godeua nel resto, e gode oggidì, conforme il tenor de suoi priuilegij, tutte le regalie. Sono suoi i Datij, i Fiumi, Molini, Hosterie, e Forni. Non piglia Sale dal Prencipe, ma doue li piace non alloggia, ne sente quei Datij, che s' impongono al resto dello Stato. Elegge il suo Giudice per le appellationi nelle cause ciuili. Hà goduto per il passato tutte le confische, e condanne de delitti, & eletti gl'Officiali per quelle senza, che il Prencipe se n'ingerisse, rimettendole, ò riscuotendole, come pia-

17 *Torrell. Sairan. in histor. Veron. fol. 33. Io. Villan. lib. 11. c. 55.*

18 *Amirat. in sua hist. fol. 731.*

19 *In libro reformationis anni 1338. fol. 75.*

piaceua al consiglio generale. Vediamo sopra ciò infinità per così dire di statuti,[20] i quali mostrano questa verità patente. E vero, che riconosciutosi poi causar le confische odij immortali frà paesani, mentre i confiscati supponeuano esser seguite le condanne per liuori particolari, si stimò bene lasciarle al Principe. I nobili haueuano potestà sopr' i Villani, i quali erano necessitati seruire.[21] Cõcedeuano, e negauano le ripresaglie.[22] Vendeuano, & alienauano feudi, e Castelli della giurisdittione,[23] ma li vendeuano a quelli del paese, e non a forastieri.[24] Non riconosceuano, ne di presente riconoscono quest' Illustriss. Magistrato nella materia de grani, ma publicano gride, prohibiscono l'estrattioni, e le concedono, ciò che mostra la giurisdittione aperta,[25] Erano, e sono di presente padroni delle porte della Terra, e finalmente in altro non hanno mai riconosciuto, ne riconoscono il Padrone di questo Stato, se non nella missione de gl'Officiali, come si disse, e nella ricognitione annua di 4598. lire con quello di più diremo a basso. Chi può dunque dubitare del espresso? Passano secoli, che si ritrouano in questo possesso, e l'hanno sostenuto ne giuditij, massime l'anno 1629. quando si trattaua del Datio del Bollino, e giudicò il Magistrat' Ordinario, che di quello

[20] *In lib. 1. c. 65. in lib. 3. c. 5. 6. 8. 9. & 79. ac in lib. 4. c. 51.*

[21] *In Statut. lib. 2. c. 8[illegible].*

[22] *In eisdem statu. lib. 2. c. 83.*

[23] *In dd. Statu. lib. 2 c. 79.*

[24] *In dd. statu. lib. 3. c. 79.*

[25] *ad notat. in L. 1. ff. de iurisd. omn. iud. & in l. omnes populi ff. de iust. & iur. DD. in c. cum accessissent extra de constit. Dicit autem Mastrill. de Magistrat. lib. 5. c. 9. n. 36. hanc extractionem esse de regalibus.*

lo non si poteua grauar il Pontremolese. Si mantenne di Milano sin quando Francesco Secondo Rè di Francia, lo donò al Conte Pietro Francesco Noceti suo Camariere, [oo] & Ambasciadore in Italia l'anno 1520. il quale lo conseruò sin' al 1522., & all'hora essendo stati rotti li Francesi, lo pose in libertà esortandolo però a ritornare sotto li Duchi di Milano. Si gouernò alcun tempo da se hauendo elletti otto, che amministrauano giustitia, ma doppo mandò al Duca Francesco Secondo Sforza, e si rimesse sotto la sua protettione, perche li promesse conseruar gl'antichi suoi priuilegij. [26] Stimando la Maestà di Carlo Quinto, che lo Sforza hauesse commesse alcune felonie, lo priuò l'anno 1526. dello stato, [27] e l'anno 1528. diede Pontremoli in feudo a Sinibaldo Fiesco Ambasciadore de Genouesi [28] lo tratenero li Fieschi sin'all'anno 1546. quando Gio. Luigi, vno di loro, vccise Gioannettino Doria. Si disputò nel Senato di Milano se il fratello del delinquente doueua priuarsi di Pontremoli, e scrisse per la negatiua Orlando dalla Valle, [29] contro il quale hanno poi scritto altri Dottori di prima classe, [30] i quali sono registrati in vn tomo particolare stampato d'ordine della Serenissima Republica di Genoua, interessata in questa

oo Quod Comes Petrus Franciscus Nocetus esset à Rege hac dignitate decoratus, tradit Paulus Belmeserius Poeta in elegia 23. & Guicciardin. in sua hist.

26 litteræ Ducis sunt in libro 2. reformationis illius anni fol. 113.

27 Guiciardin. lib.

28 vt videmus apud Rolandum à Vall. in cons. 1. n. 35. lib. 3.

29 in d. cons. 1. per tot. lib. 3.

30 Decian. in cons. 13. lib. 1. vbi sub n. 309. respondet Roland. Crauet. in cons. 85. per tot. & Menoch. in cons. 99. cum mult. seqq.

causa per alcun'altri feudi che tratiene, & erano de Fieschi al tempo del delitto. Non stimorno i Pontremolesi, che fosse necessario disputar quello, che dipendeua dalla loro volontà, e ricorsero a Ferdinando Gonzaga, che gouernaua questo stato per la Maestà dell'Imperadore Carlo Quinto, rappresentandoli, che come s' erano raccomandati alla protettione di Milano, & s' erano dichiarati di voler viuere con quella, essendo liberi padroni di se medesimi, così non poteuano in feudo, ò in altro modo esser alienati ad altri particolari, senza, che vi concorresse la loro volontà. Aggionsero, che all' infeudatione de Fieschi, non haueuano mai espressamente consentito, ne tacitamente, ancorche il timor dell' armi di quelli, li hauesse impedito il ricorso ad altri mezzi; intendeuano però appartarsi, ritornando alla protettione immediata di chi fosse padrone di Milano. Lo pregorno in fine con particolari Ambasciadori ad accettarli in nome di S.M. troncate le superflue liti, & a prometterli di non alienarli mai più ad altro Principe. Li acetò Ferdinando, e promesse la ratificatione di S. M. [31] Questa non venne poi apertamente, ma s'esequì, ne si trattò mai d' alienarli, [†] e quando il Sig. Conte di Siruela hebbe necessità di denaio l'anno 1641. & li Pontremolesi lo soccorsero, con

[31] *Ita legimus in libro reformationis anni 1535. fol. 163. à ter.*

[†] *ratificatio enim non solum verbis sed facto docetur Cyriac. in suis contr. forens. c. 441. n. 70.*

le accennare 5 om.lire, e la rimessa delle 70 m. volsero, che si stipulasse in ampla forma, e si giurasse questo patto, [32] come si giurò con promessa, che mai ad altro Principe, ò Republica, sarebbero infeudati, & alienati. Questa è la verità del fatto, & è prouata da Istorici veridichi, a quali nella nostra facoltà si dà intiera credenza. [33]

Ricauiamo da questa narratione, che Pontremoli per priuilegij Imperiali moltiplicati, e confermati da Federico Secondo, e Lodouico Bauaro, è libero padrone della sua giurisdittione, salua la superiorità di Cesare. Ricauiamo, che si sottopose alla protettione dello Stato di Milano volontariamente, non si vedendo massime, che in temp' alcuno sia stato soggiogato. Adunque non poteua esser alienato a Signori Genouesi dal Protettore, perche la protettione non importa ne dominio, ne giurisdittione, mà semplicemente la facoltà di difendere coll'armi il luogo, che si protege senza diminutione della sua libertà. [34] Questa massima fù largamente prouata da Martino Magerio, [35] la quale fortificò con tanti fondamenti, che sarebbe temerario colui, che volesse più discorrerne. Confessiamo, che li Pontremolesi a Sua Maestà sono hora astretti in molte cose più di quello importa la semplice protettione, ve-

 den-

[32] Vt ex Instrumento existente in Illustr. Magistratu.

[33] c. sane il 2. 24. q. 2. c. cũ causam il primo vbi glos. & DD. de probat. Isern. in prælud. pheud. q. 2. n. 30. & q. 6. circa fin. in vers. interdũ, Bart. in l. 1. col. 4. ff. si cert. peta & ibidẽ Socin. & purpurat n. 156. cũ cæteris de quibus per Felin. in d. c. cum causam n. 1. de probat. Cassan. in cathalog glor. mund. p. 1. considerat. 28. quos omnes refert, & sequitur Scipio Theodor. in allegat. 50. nu. 7. quo tamen casu id verum sit tradit Costa remed. 70.

[34] Bart. in l. 1. sub n. 2. C. de excusat. muner lib. 19. Alex. in cõs. 13. n. 15. lib. 1. Albert. Brun. in cons. pheudal. 86. num. 4. Raudens. in cons. 27. n. 39. lib. 1. Honded. in cons. 13. n. 57. lib. 1. Menoch. in cons. 32. n. 29. lib. 1. & de arbit. iud. cent. 1. q. 100. n. 19. & seqq. Gail. obseruat. lib. 2. obseruat. 54. sub nu. 1. & 3.

[35] In suo tractat. de Aduocat. armat. c. 10. sub n. 439. vers. in primis autem cum seqq. & in c. 15. à n. 18. vsque ad 27. antea autem in c. 9. sub n. 124. apertè probat Principem non posse alienare Clientes suos.

dendosi, che obediscono a tutte le gride, che quiui si publicano d' ordine del Sig. Gouernatore, & obediscono al Senato nelle cause ciuili, & criminali, ciò che mostra la soggettione, della quale tanto si pregiano quei popoli, e per la quale hora tanto strepitano. Ma è anche vero, che volontieri a queste cose si sono aquietati col tacito consenso, stimando quasi diuino il buon gouerno di tanto Monarca, e de suoi Ministri: Non risulta però, che omninamente habbino voluto priuarsi de loro priuilegij, e perdere la total giurisdittione, che li concessero gl'Imperadori. Restano per tanto solamente Sudditi nelle cose, alle quali si sono sottoposti, & nell'altre conseruano la primiera libertà.[36] Godono di presente le regalie enontiate, e mai quella giurisdittione è stata smembrata dallo Stato di Milano, non si può dire adunque, che in questa parte si siano soggettati. Diceua Neuizano,[37] che queste prerogatiue mostrano, che li stati che le possedono, constituischino Prouincia separata dall' altre. Così è veramente nel nostro caso, e sempre Pontremoli è stato come tale riconosciuto. Non si dica, che Vincislao inuestì l'anno 1396. Galeazzo Visconte non solo dello Stato di Milano, ma di Pontremoli, e della Luniggiana, come l'Inuitissimo Carlo Quinto, nè inuestì anco la glo-

36 *Ancharan. in conf. 437. incipit ista sententia sub n. 2. Dec. in conf. 360. sub n. 7. latè Roland. in conf. 1. n. 46. cum seqq. lib. 2.*

37 *inter conf. pheudal. Brun. in conf. 12. sub n. 77. 78. & 79.*

gloriosa memoria del Prudentissimo Filippo Secondo. Perche rispondiamo, che quant'a Pontremoli l'Inuestitura non derogò alle ragioni del terzo, & a quelli che già erano padroni della medesima giurisdittione prima, che Vincislao, e Carlo Quinto inuestissero i Duchi, [38] ne l'Imperadore con tutta la sua Maestà può priuare il Vassallo del feudo, che li è stato concesso da suoi antecessori, quando non vi sia causa di delitto. [39] Non solo non può priuare il Vassallo, mà ne anco la Città, e luogo, al quale hà donata la giurisdittione. [40] A Pontremoli già era stata questa rimessa liberamente dalli precessori di Vincislao, come habbiamo visto, e non hebbe lui facoltà, ne Carlo Quinto d'infeudarla, e però la loro infeudatione s'intende senza pregiuditio de Pontremolesi. [41] Diciamo il medesimo dell'altra Inuestitura concessa a Fieschi, la quale non mutò lo stato di Pontremoli, & a quello non pregiudicò.

Non si parla della donatione fatta dal Rè di Francia al Conte Pietro Francesco Noceti, perche quello occupò lo Stato di Milano senza legitimo titolo, e però le sue donationi, o concessioni furono inualide, e riuocate da successori. [†] Riconobbero questa verità i medesimi Noceti, che come accenniassimo spontaneamente rinontiorno, e messero in libertà

[38] *ad text. cum glos. in c. veniens de præsc. in l. Decurionibus C. de silentia lib. 12. in c. 1. in c. cum ordinem in c. 2. & in c. cæterum de rescript. Roman. in cons. 298. incipit circa præmissam.*

[39] *Rosenthal. de pheud. c. 10. concl. 11. p tot.*

[40] *Bald. in c. 1. de natu. pheud. vbi Præposit. & Rosenthal. in d. tract. de pheud. c. 3. concl. 21. sub nu. 2. & 3.*

[41] *iuxta ea quæ scribit Osasch. in cons. 36. sub nu. 29. lib. 1. & bene Alba in cons. 135. sub n. 9. vbi dicit quod Princeps non vult præiudicare iuribus tertij, etiam si millies inuestiret, et facit Dec. quem allegat in cons. 389. sub nu. 4.*

[†] *Boss. de Princip. sub n. 35.*

libertà i Pontremolesi d'eleggersi quel Padrone, che voleuano. Quest'atto quand'anche valida fosse stata la donatione del Rè di Francia mostra, che essendosi con essa priuato del luogo, il Duca di Milano non v'haueua più cha fare; [*] e quando da Pontremolesi fù nuouamente chiamato, quì cominciò il nuouo contratto. [42] Ne si pretenda, che vi concorresse il consenso almen tacito della Terra, la quale non s'oppose, perche la paura della potenza de Fieschi produsse il silentio, e scrisse l'Imperadore, che fossero quelli accettati, nel qual caso i Dottori non dubitano del disenso, [43] oltre di questo non passorno li 30. anni, che sono necessarij ad indurre il tacito. [43] Chiaramente però quando da Fieschi ritornorno volontariamente alla protettione di questo Stato, si dichiarorno, che non voleuano mai più esser infeudati, ò alienati, e con questo patto si diedero, il quale omninamente si deue osseruare, e non si può rompere dal Principe. [44] Anzi s'intende stabilito senz'altra espressione per la semplice soggettione. [45]

Se non si trattasse di protettore, ne meno haurebbe potuto il Principe alienar i Stati di Pontremoli. Imperciòche tutt'i Regni, e Principati ancorche potentissimi, e liberi da qualsiuoglia superiore, altro non sono, che vn puro, e mero Imperio, & il

mero

[*] l.1. ff. de donat. et l. senatus in princip. ff. de mort. caus. donat.

[42] Pascal. de patri. potest. p. 1. c. 1. n. 39. est orare Ducum species violenta iubendi, & quasi nudato supplicat ense potẽs videatur Mascard. de probat. concl. 193 lib. 1. alleg. Mager. de aduocat. armat. c. 9. n. 761.

[43] Vt scripsit Curt. iur. in cons. 174. sub nu. 25 xum seqq.

[44] Nenizan. videndus inter cons. pheudal. Brun. in d. cons. 12. sub n. 19. Suarez pariter videndus in allegat. 9. per tot.

[45] Suarez in d. allegat. 9. sub n. 6. vers. imò ex sola subiectione quam fecerunt, censetur hoc ius eis acquisitum.

mero Imperio, non è altro, che la potestà di castigare i delinquenti, come ci lasciò scritto Vlpiano.[46] S'introdussero i Principati quando si riconobbe, che la malitia humana era tanto cresciuta, che non lasciaua goder all'huomo quella communione, la quale da principio nell'età dell'oro fù constituita, e s'introdussero per vtilità sola del medesimo, acciò hauesse vn superiore da chi ricorrere quando le fosse fatto aggrauio.[47] Onde il Principe non può, ne deue far quelle cose che sono contro il suo instituto, ciò è contro l'vtilità de sudditi. Dannosissima è l'alienatione, e però non li è permessa. Euidente si scorge il danno, mentre vediamo naturalmente maggior affettione, maggior amore, e maggior carità hauer li Prencipi verso i suoi antichi Vassal li, che verso i nuoui. Non habbiamo necessità di mendicare questo danno nel caso di Pontremoli, il quale dalla soggettione d'vn Monarca, è passato a quella d'vna Republica inferiore senza minima comparatione. Diceua però Salomone,[m] che il Regno picciolo non perdona a Sudditi. Per se stesso da politici, e morali è stimato molto più vtile a popoli il principato d'vn solo, che la Republica,[48] ma cessa ogni dubbio se i Sudditi della stessa, sono incapaci de gl'honori, e cariche, come sono quelli che soggiacciono a'Signori Genouesi, quando

[46] *In l. Imperium 3. ff. de iurisdic. omn. iud.*

[47] *Vasqu. in contr. illustr. lib. 1. c. 1. n. 24. Mager. de aduocat. armat. c. 3. n. 214.*

[m] *relatus à Coler. in c. ad audientiam n. 13. de præscript.*

[48] *Ioscrates in oratione 3. ad Nisclé Diu. Thom. de Princip. regimin. c. 1. 2. 5. & 6. latè Gregor. Tholosat. de republica lib. 5. c. 3. & 4. per tot. Francis. Balbo in Monarchi. Reg. q. 1. Patric. de instit. Reipublic. in princ.*

quando non venghino aſcritti nel numero dè nobili. E giuſto, & legitimo quel Principato ch'è ſtato eretto dalla ſpontanea volontà de Cittadini. Se dunque ſi ſono commeſſi all'Imperio d'vno, in che modo poſſono eſſere tramandati all'Imperio d'vn altro contro la loro volontà? e perche non s'oſſeruano i limiti de mandati, e delle commiſſioni? Non fù forſi eletta da Pontremoleſi la bontà de Duchi di Milano, e doppo di S. M.? certo sì, e perche ſi pretende alienarli ad altri, i quali non ſognorno mai riconoſcere per Prencipi? Erano auanti la ſoggettione liberi padroni, & volſero non l'appoggio de Signori Genoueſi, ma di queſto ſtato, perche dunque ſi ſmembrano da quello? Quando il Principe ſi conſtituiſſe col conſenſo del popolo, all'hora il Principato ſi chiama conſtituito in quello d'altri, & non ſi può alienare in pregiuditio de Cittadini, ne quali lo ſteſſo hà la ſemplice, e nuda ragione del Principato. Porta queſte ragioni per prouare, che l'alienatione de ſtati non ſuſiſte il dottiſſimo Vaſquio. [49] La quiſtione ſe il Principe poſſa alienare i ſudditi, i quali non vogliono conſentire all'alienatione, e non meno antica, che controuerſa da legiſti, & è più vera, e più ſicura quell'opinione, che riſolue per la negatiua. [50] Se parliamo dell'infeudatione, e di quel contratto, che traſmette il ſolo

[49] *In ſuis quæſt. Illuſtr lib. 1. c. 4. à n. 2. cum mult. ſeqq. & c. 5. ſub nu. 9. in fin. & n. 11. verſ. ſed certè vbi dicit hoc eſſe pluſquã manifeſtũ.*

[50] *Paſc. de patr. poteſt. p. 1. c. 1. à n. 26. cum ſeqq. Camill. Larath in conſ. 86. à num. 1. cũ ſeqq. latiſſimè Roſenthal de pheu. c. 3 concl. 21. ſub n. 5. & ibi gloſ. in lit. F. quæ innumeros concordantes refert.*

vtile dominio, e riserua al Principe il diretto, non corre questa propositione senza molti contrasti, e massime nello Stato di Milano, doue la consuetudine feudale hà introdotto, che si possa infeudare non solo al maggiore, ouero eguale,[51] ma all'inferiore, quando però non resistono particolari priuilegij, ò conuentioni.[52] Ma se parliamo di quelle alienationi, che leuano anche il diretto dominio, & la suprema potestà, è chiaro più del Sole, che non può il Rè tanto daneggiare la sua corona,[53] & se aliena non è obligato osseruare il contratto. Così scrisse Onorio Terzo Sommo Pontefice,[54] parlando del Rè d'Ongaria, il quale haueua venduti alcuni Stati, e giurato d'osseruare la vendita. Dice il Pontefice, che non si poteua alienare, ne men giurare, e doueua il Rè riuocar l'alienato. Baldo[55] quì osseruò, che sono li Prencipi obligati nella coronatione giurar di conseruare, è non distraere le ragioni dello Stato. Ecco, che circonscritta qualsiuoglia protettione, non haurebbe potuto S. M. vendere liberamente il Pontremolese.

I correnti bisogni non furono, ne anche bastanti per render valida quest'alienatione. Poiche la publica necessità, non si deue riparare col danno particolare d'vna Terra, mà col concorso di tutte,* & ritrouandosi astretto il Principe per la salute commune,

[51] *vt dicitur in text. de lege Corrad. §. ex eadem lege in vsus pheudal. Boss. de Princip. n. 290.*

[52] *Cephal. in cons. 168. sub num. 34. Camill. Larath. cons. 86. nu. 81. Cancer. var. resolut. lib. 3. c. 3. num. 35. Tap. decis. suprem. Ital. Cons. 5. à n. 34. cum seqq., & in fin. vbi dicit ita fuisse iudicatum.*

[53] *Camill. de Curt. videndus in suo diuerso iur. pheudal c. 2. incipit licet autem sub nu. 24. fol. 7. & sub n. 33. vbi ad satietatem refert Doctores concordantes, Mastrill. de Magistrat. lib. 1. c. 12. n. 49 cum seqq. & à Ponte de potest. Proreg. tit. 5. n. 77. cum seqq.*

[54] *in c. intellecto de iureiurand.*

[55] *in d. c. intellecto, & post eum Hieronim. Leo in decis. valent. 144. n. 5.*

* *l. nam hoc ff. de cond. indebit. l. iure naturæ ff. de reg. iur. vbi Dec. & Cagn. Vasqu. contr. illustr. lib. 1. c. 3. num. 8. & c. 4. sub nu. 4.*

mune, deue seruirsi dell' impositione generale de tributi, non perdonando ad alcun stato di persone. †

Nel caso però di questa necessità quando s' ammette, che possa il Principe riuocar non solo il priuilegio, ma il contratto, vogliono i legisti, che ciò egli dichiari con particolar decreto. * Non può farlo nondimeno se questa necessità non è così vrgente, che non vi possa altrimenti prouedere, e non sappi dou'altroue pigliar il denaro, [m] il che non si presume quando non è verisimile, e non viene espresso dallo stesso Principe con l'assistenza del suo Supremo Consiglio. [n]

Sono indubitate le precedenti propositioni, & hora passaremo alla forza del patto stabilito col Sig. Conte di Siruela Gouernatore di questo Stato, quando l'anno 1641. prese il denaio, che s'acennò.

L'osseruanza de contratti celebrati co' Sudditi, deue al Principe esser legge inuiolabile, e se bene Iddio nostro Signore hà sottopost'a quello le leggi, non v'hà però sottopost'i contratti. [56] Di qui nasce, che se concede a liuello beni suoi patrimoniali con patto, che non segua caducità, ancorche non si paghi la pensione, è tenuto osseruarlo. [57] Prouano quest' assioma tutt' i legisti, [58] e basta vedere Vasquio, [59] che discorre con fondamenti indubitati? e mostrano i politici, che la fede è il principal stromento,

† Sanfelic. in discept. vnic. de donati tempore bell. post f. tom. Suar. decis. per tot.

* Bartol. in l. fin. C. de locat. prædior. ciuil. Boss. de Principe sub n. 11. Andr. Georg. in allegat. 15. sub n. 16.

m Menoch in cons. 307 num. 47. Tap. in decis. 23. num. 77. & seqq. & melius in decis. Suprem. Ital. Cons. sub num 99. Io. Anton. Bellon in cons. 66. n. 5. vers. secundo verò Bardellon. in cons. 148. sub. n. 10.

n Pascal. de patr. potest. par. 1. c. 1. sub n. 77. Tap. in d. decis. Suprem. Ital. Consil. 5. sub n. 99.

56 c. 1. de probat. vbi Abbas, & in c. quæ in Ecclesiar. de constit. facit tex. in c. 1. de nat. pheud. vbi Bald. & in c. 1. de nou form. fidel.

57 In l. fundi C. de fũdi patrimon. lib. 11.

58 Videatur Neuizan. inter cons. pheudal. Brun d. cons. 12. sub n. 24. cũ seqq. Crau. in cons. 241. sub nu. 11. & 12. Suarez in d. allegat. 9. à nu. 1. cum mult. seqq.

59 In dd. contr. Illustr. [illegible] per tot.

mento, col quale gl'Imperij si stabiliscono, e si rendono immutabili. Lo proua Gio. Cochier nel suo Tesoro delli aforismi politici, al libro secondo, & a lui in ciò basta rimettersi. Non andiamo con argomenti, ma restringiamoci al caso. È communissima opinione, che quando il Principe hà promesso a sudditi di non alienarli, & hà riceuuto il prezzo per la redentione, non si può più appartare dalla promessa, sotto pretesto di necessità, ne d'assoluta potestà, & l'opinione contraria è lontana dal vero, impia, contro la ragion naturale, e delle genti, & trapassa gl'angusti limiti del Principato,[60] ciò che conobbe S. M. la quale nel mandato delle infeudationi, eccettuò le Terre, che già s'erano redente.

Due son dunque le cose, che prohibiscono la vendita di Pontremoli. La prima fondata nella ragion commune, che dispone non si poter vendere Stati liberamente, quando resistono li Sudditi. La seconda è fondata ne patti giurati di non alienarli. Queste due prohibitioni operano, che anche ne casi permessi, non si possa vendere, [61] & alienandosi non si trasmette il dominio nel compratore. [62]

Sentiamo l'obietto, che non fù S. M. quella che prese il denaio da Pontremoli, e promesse non alienarlo, ma il suo Gouernatore, ò Vicerè. Che si ricaua da questo? fù veramente il Vicerè, & con

[60] *Vasq. in dd. contr. illustr. p. 1. c. 5. sub n. 14. Crau. in cons. 241. sub nu. 10. cum seqq. Dec. in cons. 292. nu. 7. Osasc. in cons. 26. per tot. Cephal. in cons. 168. sub nu. 29. & seqq. lib. 2. relati à Borell. in addit. ad Belug. in speculo Princip. rubric. 1. in litt. N. vers. limitatur secundo quos omnes, Vasquio excepto, refert, & sequitur Pascal. de patr. potest. p. 1. c. 1. sub nu. 57 Camill. Medic. in cons. 118. sub nu. 46.*

[61] *glos. notabilis in c. verum de cond. opp. Imol. & alij in l. fil. familias §. Diui de legat. 1. Suarez in d. allegat. 9. nu. 7. ver. praeterea Osasc. in d. cons. 26. sub nu. 19. & 20.*

[62] *allegatus Suarez in d. allegat. 9. sub nu. 13. cum seqq.*

la

la ſua promeſſa obligò S.M. contrahendo come procuratore di quella.[63] La grand'auttorità, ch'hanno i Vicerè, e Gouernatori delle Prouincie, & l'obligatione de i loro Rè d'oſſeruare i contratti, che celebrano, ſi lege in Maſtrillo,[64] e ſe noi diceſſimo, che non poſſono contrahere co' Sudditi, ſarebbe vn moſtrare, che S. M. voleſſe ingannare i medeſimi Sudditi, i quali vedendo il ſuſtituto con le Reali inſegne, penſano ch'habbi la ſteſſa auttorità di chi l'hà ſuſtituito.[65] Non ſi vegono queſt'inganni nel noſtro Monarcha, & è ſacrilegio il penſarlo, non ſoſtenendo egli, che la ſua real parola data da Gouernatori venghi meno.

Aggiongiamo, che la promeſſa del Sig. Conte di Siruela fù fatta in particolar tranſattione, approuata da Tribunali di queſta Città, i quali giudicorno, che S.E. doueſſe pigliare le 5 om. lire in contanti, e la rimeſſa delle 7 om. nel qual caſo non v'è chi dubiti dell'obligatione del ſupremo.[66] Concludiamo, che il Gouernatore non obligò S. M. col diſtraherli le proprietà, ma col conſeruargliele. E quando lo deue obligare, ſe non l'obliga nelle coſe, che ſono vtiliſſime alla ſua Corona?[67] Habbiamo ſin quì diſcorſo della vendita di Pontremoli, come ſe foſſe ſtata fatta da S. M. ma queſto non è il caſo noſtro, perche hà venduto il Sig. Conteſtabile ſuo Gouernatore.

63 vt dicit text. in l. 1. ff. de offic. Procurat. Cæſar.

64 de Magiſtrat. lib. 5. c. 6. per tot.

65 Milanenſis in deciſ. 8. ſub nu. 75. lib. 1. Giurb. in conſ. 94. n. 8. & Bouadill. politic. lib. 3. c. 13. n. 19. tom. 2.

66 Mut. Surgent. in annot. ad illuſtrat. parent. c. 18. ſub n. 12. verſ. huic proxima eſt fol. mihi 351. Bouadill. lib. 3. politic. c. 13. n. 19. tom. 2.

67 Interpretes omnes in d. l. 1. ff. de offic. Procurat. Cæſar.

natore. Amminiſtrano queſti Gouernatori la real giuriſdittione, ma non poſſono alienarla ſenza ſpecial mandato. [68] Non ſolo quì fù venduto ſenza mandato, ma contro gl'ordini eſpreſſi, e tanto atteſta S. M. nella lettera, che ſcriue, ſi che la vendita è nulla per diffetto di poteſtà, e tutti reſtano oppreſſi da marauiglia, come il Sig. Conteſtabile in coſa di tanto rilieuo procedeſſe alla cieca. Diede la M. S. vn'amplo mandato d'infeudare tutt'i luoghi, e Terre, ma non d'alienare il ſupremo dominio. Anzi nelle ſemplici infeudationi, furono eccettuate le Terre inſigni, ch'hanno fortezze, ſono a confini d'altri Prencipi, e quelle, che ſi ſono redente, con lo sborſo di contanti.

Terra inſigne è Pontremoli, com'a baſſo moſtraremo, hà trè fortezze, ſtà a confini di Toſcana, e di Lombardia, ciò che la ragion commune pondera per renderla inalienabile, [69] e finalmente ſi comprò la redentione, come diceſſimo, era però eccettuata. Deuono di più li feudi eſſer venduti all'haſta publica ſotto pena della nullità. [70] Queſto non all'haſta publica, ma clandeſtinamente è ſtato alienato. Comandano gl'ordini reali, che il denaio delle alienationi, e Regie rendite paſſi per Teſoreria. * Veggaſi ſe queſto la toccò mai. Non deuono i Gouernatori nelle materie di giuſtitia diſentire

68 *latè Maſtrill. de Magiſtrat. lib. 5. c. 6. ſub n. 40. & ſub nu. 183. Montan. de regal. in verſ. vectigalia ſub num. 9. fol. mihi 6.*

69 *Suarez in d. allez. 9. ſub n. 7. omnino Tap. in deciſ. 5. Suprem. Ital. Conſ. ſ. n. 122.*

70 *Dō Franc. à Amaya in l. ſi tempora ſub n. 7. & 8. cū ſeqq. C. de fid. Inſtr. lib. 10.*

* *Eſt etiam de iure communi Rauenſ. conſ. 50. n. 302. lib. 1.*

ſentire da'Magiſtrati; [71] e così gli vien commandato nelle ſegrete inſtruttioni. Il Sig.Conteſtabile contro le conſulte eſpreſſe del Senato Eccellentiſſimo, e di queſt'Illuſtriſs. Tribunale vendè appoggiato al parere di pochi miniſtri d'vna Gionta, a' quali non toccaua la cognitione di queſto fatto. Le Gionte quà ſi numerano frà i maggiori aggrauij dello Stato. Daneggiano la giuſtitia, mentre con iſpedienti procedono ſenza l'ordinaria cognitione, auiliſcono i Tribunali eretti per il buon gouerno de'ſudditi, e cauſano mille mali. [72] Dannoſiſſima è poi queſta vendita alla Corona, non ſolo perche il prezzo ricauato è vile, ma per il pregiudicio, che ne ſentono li Stati di S. M. Non ſarà fuori di propoſito per moſtrare queſto pregiuditio, deſcriuere lo ſtato di Pontremoli con breuità.

Quanto all'vniuerſale delli Appuani Liguri, che hora ſi chiamano Pontremoleſi, [73] baſtantemente ſcriſſe Liuio, [74] & altri di que'tempi, i quali moſtrano la gloria loro, e ſingular virtù nelle coſe militari, hauendo contraſtato longamente il dominio alla potentiſſima Republica di Roma. Signoreggiaua quella Prouincia la Città Metropoli chiamata Appua, & in luogo di quella, che reſtò diſtrutta da Marco Sẽpronio Cõſole, fù fabricato Põtremoli, come legiamo in due verſi antichiſſimi, che ſono

nella

[71] *Maſtrill. de Magiſt. d.lib.5.c.6.ſub n.38.*

[72] *à Ponte de poteſt. Proreg.tit. de deleg. cauſ. qui eſt Finalis per tot.*

[73] *Sigon. in ſchol. ad Liu. lib. 3. & Ann. in ſuis comment.*

[74] *n lib.10. 39. & 40. ſuarum hiſtor.*

nella Torre principale della Terra. Dicono questi

Appua sum quondam Mxrco celebrata Catone.
Sempronij hoc cernas, historiamque Pij.

Che Pontremoli sia stato fabricato dalla distruttione d'Appua è indubitato appresso li Scrittori.[75] Ricco è nobile Castello lo chiama Fra Leandro Alberti nella descrittione d'Italia, e Fra Giacomo Filippo Bergamasco nelle Croniche vniuersali del Mondo, lo numera nelle Città di Toscana, e dice esser quella ricca, e nobile, aggionge non saper da chi, e di che tempo fosse fabricato vn luogo così celebre con fortissimi Castelli, ripieno di sontuosi Monasterij, e di superbissime case di Cittadini. Il Giustiniani doue descriue la Liguria afferma, che Pontremoli è grosso Castello, ch'hà 800. fochi con trè fortezze, che gl'habitatori sono ripartiti in Legisti, Medici, Procuratori, Notari, Mercanti, Artefici, buoni Soldati, e buoni Capitani, e conclude, che il Signor di quella giurisdittione può facilmente armare più di 2000. huomini. E lodato per la fortezza da S. Antonio Arciuescouo di Fiorenza nelle sue Croniche vniuersali, & dall' Argentone nelle sue memorie istoriche.

Oggidì fà sei milla anime, conserua vna nobiltà incorrotta, e vi si trouano cinque familie di quelle che lo edificorno doppo la distruttione d'Appua,[76]

75 *Hoc habemus in comment. Volateran. li. 5. & apud Glarean. in annot. ad Liu. lib. 3. in princ. Item in Cronic. S. Crucis Lucæ, in Triultiad. lib. 4. apud Philippum Ferrarium in lexicō geographic. in verbo Appua. Idem dicit Leander Albert. in descript. Ital fol. 34. & Iustinian. in sua hist. in descript. Ligur. fol. 21. à ter.*

76 *Hoc legimus in antiquissimis annalibus descriptis à Io. Rolando Villano, & tradit Io. Petrus Crescentius in Anfiteatro Romano p. 1 fol. 261.*

le

le quali erano in que' tempi Padrone di Castelli, e sempre si sono conseruate con gran decoro. La sua giurisdittione gira 60. miglia, la larghezza è di sedeci, & la longhezza di dodeci. Confina da settentrione, e Leuante con li Serenissimi Gran Duca di Toscana, e Duca di Parma, a mezzo giorno con li Signori Marchesi Malaspini, & a ponente con li Signori Genouesi. E ripartita in 77. Ville, farà 22. milla anime. Hà sotto di sè due Marchesati Giouagallo, e Castagnetolo. Il sito è non men delitioso, che fruttifero, poiche gode della pianura, delle colline adornate d'vliui, e vitti,& della Montagna, non nuda, & alpestre, ma carica di Castagne, con le quali si mantengono i Contadini. In ogni tempo hà hauuti huomini singolari in tutte le scienze, e massime nella facoltà legale, de quali si sono seruiti, e si seruono continuamente tutti li Principi d'Italia.

Potressimo quì stendersi molto, e riferirne vn' infinità; Ci basterà però hora toccarne alcuni, che sono lodati da Scrittori. Dice il Castillione nel suo Cortigiano, che il Pontefice rassettò la Ruota di Roma quando elesse di quella Auditore Gio. Lucca Castellini, che prima hauea stampate alcune letture canoniche, e morì poi Vescouo di Reggio in Lombardia. Ferdinando Vghello Fiorentino nella

sua

ſua Italia Sacra, [m] non ſi ſatia di comendare Gio. Gabrielli Arciueſcouo di Piſa, e riferiſce vn'elogio, che fù fatto nella ſua morte. Gio. Tomaſo Paraſacchi Aſcendente d'vno di quelli, che quì ſcriuonò in tempo, che li Duchi Sforzeſchi dominauano queſto Stato, fù impiegato ne principali offitij, e paſsò all'altra vita, mentre era Giudice al ſegno del Gallo di Milano, hauendo prima addittionate l'opere del Vecchio Socino, [n] Antonio Oppicini hà vn Conſiglio ſtampato in quelli dell'Alba. [o] Il medeſimo Alba loda Pompeo Reghini, [p] Gaſparo Tranchedini hà vn'altro conſiglio in quelli di Vincenzo Fuſario, [q] Paulo Granutio Lucheſe nelle ſue concluſioni, [r] nomina Gaſparo Galbiati per vno de primi Auuocati della Corte di Roma; Girolamo Magonio fà honoratiſſima mentione di Fabritio Maraffi, chiamandolo Huomo integerrimo, e conſultiſſimo. [s] La dottrina di Pietro Caualli ſi ſcopre nelle opere ciuili, e criminali, ch'hà publicate, e non v'è in Toſcana doue eſercitò le maggiori cariche, che ſi diano à Miniſtri di Giuſtitia preſſo quel A. S. chi non eſageri anch'oggidì le ottime ſue parti, e virtuoſe maniere. Antonio Curini Lettore primario dello Studio di Piſa, e poi Auditor Fiſcale di Fiorenza, e lodato da Franceſco Anſaldo, [t] e Ottauio Curini ſuo fratello, che fù

m *fol.549. à tergo.*

n *Io. Petrus Creſcent. in Amphiteatro Romano fol.*

o *eſt conſil.792.*

p *in conſ.597. in princip.*

q *eſt conſ.196. lib. 2.*

r *Theorem. 16. n. 1. verſ. per quam*

s *in deciſ. Lucenſ. 7. ſub n. 30.*

t *in conſ. & extat. conſil. illius inter cõſ. Venturin. quod eſt 43.*

Auuocato insigne in Roma, hà stampati molti consiglij, e particolarmente quelli, che concernono le ragioni del Sig. Duca di Bracciano sopr'il Principato di Piombino. Vn suo Consiglio pure si ritroua frà quelli di Prospero Farinaccio, [u] Orlando Cagnuollo haueua principiata la stampa del terzo tomo delle sue decisioni, e nella 171. fà grand'encomij a Tomaso Parasacchi Zio d'vno, che quì scriue, e v'inserisce vn suo consiglio. Veggasi l'instruttione, che stampò Belisario Parasacchi per la pratica del nostro foro di Pontremoli, e da essa risultaranno le lodi, che meritò in riordinar quel stile con scrittura sì ben digesta, che si serua oggidì per legge inuiolabile; Gio. Paulo Dodi doppo hauer con grand'applauso esercitate tutte le Ruote d'Italia, si ritirò ad vna virtuosa solitudine, nella sua Casa, e compose molt'opere, che giacciono sepolte appresso i suoi heredi; Due sono le principali. La prima intitolò *Grammatica Iuris*, e la seconda *mirabilia Iuris*. Carlo Reghini à chiamato consulente eruditissimo da Gio. Cefalo, [x] e Claudio suo figliuolo, che fù vno de Vicarij generali, e poi Giudice del Gallo in questa Città di Milano, nominato a S.M. per Questore del Magistrat'ordinario, prima, che fosse fatta la prouisione morì, doppo essersi acquistato titolo d'esimio Dottore, [y] Fuluio Galli riputato

[u] *Est cons. 185. lib. 2. quem allegat, & sequit. Cyriac. in suis contro. foren. c. 150. sub n. 100. & c. 488. sub nu. 8.*

[x] *In cons. 466. in princip.*

[y] *Caluin. in d. tractat. de æquita. lib. 1. c. 100. nu. 15.*

putato da tutti vno de migliori Dottori della ſua età, paſsò all'altra vita, mentr'era Capitano di Giuſtitia in Siena, e preuenuto da morte acerba, non potè dar l'vltima mano a molt' opere, che quaſi haueua perfette. Ottauio Villani Padre di chi ſcriue, ſi vide in trè anni Auuocato Fiſcal Regio di queſta Città di Milano, Senatore, Regente del Supremo Conſiglio d'Italia in Madrid, & impiegato ne' più grau'intereſſi del noſtro Monarca. Auanti paſſaſſe à queſte cariche, fù riconoſciuto per ottimo legiſta da Cyriaco,[z] e doppo fù lodato com' ottimo politico da molt'Hiſtorici,[aa] Angelo Belmeſſeri, che fù Segretario di Stato dell'A. S. di Modona, e dalla medeſima honorato della Contea di Gotano, e Ticolla, fù lodato da Caluino,[bb] Gio. Franceſco Maraffi fù encomiato da Gio. Battiſta Gargiareo,[cc] e Carlo Paraſacchi degno figliuolo di Beliſſario, fù nominato con gran ſtima dallo ſteſſo Ciriaco.[dd] La modeſtia non permette, che parliamo de viuenti, mà non ſi può laſciar di raccordare Martio Venturini, i cui Conſiglij già publicati moſtrano l'eminente ſua eruditione, e l'opere, che tien pronte per la ſtampa, daranno à diuedere, che non inuidia i migliori moderni profeſſori della giuriſprudenza. Anche di preſente numera 100. Dottori, coſe tutte, che obligorno il Magiſtrat' ordinario di queſta Città

z *In ſuis contro. forenſ. c. 131. in princip.*

aa *Videantur Guald. & Pomus in ſuis hiſtorijs. De eo etiam meminit Caluin. in tractat. de æquita. lib. 1. c. 6. nu. 11. & c. 7. n. 39.*

bb *De æquita. lib. 2. c. 118. ſub nu. 25., & in eodem libro c. 18. extat. eiuſdem ſubſcriptio.*

cc *In conſ. lib. 2.*

dd *In d. contro. c. 441. in princip. lib. 3.*

tà

tà a scriuere a S. M. l'anno 1640 a 20. di Decembre ch'era degno, e doueua esser eretto in Città, come frà esse lo numera Giuseppe Oldrado, [ee] e meritamente, perchè hà tutte le qualità, che deue hauere vn luogo insigne, [ff] le quali furono molto ben considerate da tanto Tribunale.

[ee] In suo tractat. de rescript. in prælud. 1. sub nu. 17.

[ff] Augustin. Barbos. de iure Ecclesiastic. vniuers. lib. 2. c. 6. sub n. 15.

Vna giurisdittione tanto insigne, vna Terra di sì rare prerogatiue, è stata alienata per 200. m. pezze da otto reali. Se questo è prezzo giusto, non si parli più della dispositione della legge seconda. [77] Ben si scorge, che non fù alienata dal suo Signore, ma da chi poco considerò simili facende. Il Sig. Conte di Siruela vendè il feudo di Malgrato al Sig. Marchese Ariberti per 60. m. scudi, e non è la millesima parte del Pontremolese. E da quanto in quà li Stati d'Italia (per vn palmo de quali si fanno guerre crudelissime) così bassamente si prezzano? E così stimato Pontremoli, che Vittorio Siri nel suo Mercurio, [gg] dice essersi trattato di darlo al Sig. Duca di Parma in cambio del Ducato di Castro, & aggionge, che per essere quella vna pezza in riguardo del sito, del passaggio, e confinante a suoi Stati molto importante, non era forsi per rifiutarla. Pouero Pontremolese ridotto al valore di 200. m. pezze. Altre volte sono stati offerti millioni, e S. M. con ragione, non hà voluto priuarsi di sì bella proprietà.

[77] C. de rescind. vend.

[gg] Lib. 3. fol. 811.

prietà. Il poco danaro ricauato da questa vendita, già è consumato, e non v'è restato se non il pentimento. Ben dicessimo in altri scritti, che girauano le monete, e si dileguauano come nieue al Sole, e li Stati durauano col Mondo. Si predicò questa lesione a S.E., e si predicò a'Ministri, che trattauano la vendita, ma fù vano ogni sforzo. Pensino hora le SS. VV. il modo di ritrouare il prezzo per redimerlo, già che in tanto male fù riseruato il consenso di S.M. la quale non hà voluto approuare, perche non è ragioneuole. Fù detto che la necessità dello stato sforzaua alla vendita. Se questo è, & il denaio s'è speso per i bisogni di tutto lo Stato, deue quello hora concorrere alla redentione. [xx] Non lasciaranno di concorrerui anco li stessi Pontremolesi col proprio sangue per l'ardente desiderio, che tengono di ritornare sott'il felicissimo gouerno di S.M.

[xx] *Vasqu. in dd. contr. illustr. lib. 1. c. 3. sub n. 8. in fin. ibi quando autem fit alienatio ex magna Reipublicæ necessitate, totum postea Regnum contribuere debet ad oppidum redimendũ*

Quì non termina il pregiuditio della Corona. Questo luogo è la porta per la quale s'entra in Toscana, & è quello che vnisce le Spagne, Napoli, & Sicilia allo Stato di Milano.

Quando Enrico Quarto andò à danni del Pontefice l'anno 1114. passò per Pontremoli con essercito di 30. m. Fanti, e 20. m. Caualli, & i Pontremolesi

molesi à lui s'opposero. [78] Vi passò Federico I. nominato Barbarossa l'anno 1168. venendo da Roma, e dalli medesimi li fù vietato il passo, e sforzato diuertire il camino per altri luoghi scoscesi con l'aiuto d'Oppizzone Marchese Malaspina. [79] Vi passò Federico Secondo. La Caualleria di Coradino, che andaua all'acquisto di Napoli [80] Francesco Primo Sforza Duca di Milano, e Nicolò Picinino l'anno 1429. quando andorno in soccorso de Luchesi contro i Fiorentini. [81] Vi passò l'anno 1327. Lodouico Bauaro. [82] Vi passò Gio. Paolo Manfrone Capitano de Vinitiani, che andaua in soccorso di Pisa, [83] e da Pontremolesi fù constretto ritornar a dietro [99] Carl'Ottauo Rè di Francia, quand' andò all'acquisto di Napoli. [84] Quì dice Arnoldo Ferone, [85] che assolutamente impediuano i Pontremolesi il passo a Carlo, se non s'interponeua con negotiati Gio. Giacomo Triultio, il quale haueua nella Terra molt'amici, & aggionge l'Argentone, [86] che se in quei passi dalla lega si fosse fatta oppositione, era impossibile, che andasse auanti quell'essercito. Vi passò Massimiliano ritornando dell'assedio di Liuorno, [87] Carlo Quinto di gloriosa memoria, che andaua all'acquisto di Tunesi, cō 8800. Tedeschi, & s'imbarcò alla Spetia. [88] E per concludere

78 Ludouic. Chiauitell. in annal. Crem. fol. mihi 39. Iacob. Philipp. Bergomens. in sua Cronich. in loco allegato.

79 Cor. fol. 57. Sigon. de Regn. Ital. lib. 14 fol. mihi 597. in fin. anni 1167.

80 Sigon. de regn. Ital. & Amirat. in hist. Florentina fol. 111

81 Cori. p. 5. fol. 228. Chiauitell. in annal Cremon fol. 167.

82 Angel. in Cronich. Parmæ fol. 160. & Io. Villan. lib. 10. c. 33.

83 Angel. in Cronich. Parmæ lib. 4. fol. 457.

99 Guiciardin. lib. 4 fol. 103.

84 Cor. p. 7. fol 477. & 480. Iou. lib. 1. fol. 41. & 84. Comin. lib. 7. c. 7.

85 De gestis Gallor. lib. 1. fol. 22. & 23.

86 In suis memor. hist. lib. 7. c. 4.

87 Cor. fol. 490. Iou. p. 4. fol. 192.

88 Iou. lib. 34. fol. 356. Cor. lib. 35. fol. 401.

cludere tutti quelli che ſon'entrati in Toſcana hanno fatta quella ſtrada. [rr] Se S. M. vuole inuiar quiui Eſercito ouero à Napoli, doue lo mandarà non hauendo Pontremoli? E quando da Toſcana ſi tentarà inuadere Milano, come reſtarà eſſendo priuato di queſt'antemurale, e di paſſo tanto importante per tener lontan' i nemici? Quando i Franceſi deſiderauano gl'anni paſſati ſoccorrere il Sig. Duca di Parma, i cui Stati erano dalle noſtr'armi inōdati perche non lo ſoccorſero? Pontremoli lo impediua, che ſerra i ſtretti paſſi de monti, per i quali ſi và a Parma. [ss] Che gioua a Lucheſi la protettione di S. M. non hauendo Pontremoli da poterli ſoccorrere? Non reſtando Pontremoli alla Corona, come ſi potranno mandare in queſto Stato da Spagna, Napoli, e Sicilia ſoccorſi di Soldati, negando il paſſo li SS. Genoueſi, & eſſendo impedito quello di Finale da Sereniſſimi Duchi di Mantoua? Non v'è altra ſtrada ſe non quella. Si sbarca a Maſſa Terra di quel Principe, e feudo Imperiale, ſi paſſa per i Marcheſati de Signori Malaſpini, ſi gionge a Pontremoli, di doue s'entra nei Stati del Sign. Principe Doria, che confinano a Bobio primo luogo dello Stato di Milano. E forſi queſta ſtrada impraticabile? Non per certo, & la praticorno le Compagnie de Capitani Ono-

frio,

[rr] *Videtur præter alegatos Iou. in v. illuſtr. Vir. fol. 23. Cor fol. 230. & lib. 5. fol. 103.*

[ss] *Alexāder Benedict. lib. 1. hiſt. fol. 12. Cori. in 7. par. fol. 480.*

frio, e Pecorelli l'anno 1634.& l'anno 1638.li terzi delli Maestri di Campo Frà Vincenzo della Mara, & Don Michele Lopez, con 400. Caualli del Marchese Ricardi Fiorentino.

Non entriamo noi nelle recondite materie di stato, perche non è nostra materia, ma non lasciamo di raccordare per conuincer maggiormente la lesione, che l'ingrandimento del Principe vicino, da politici communemente si stima molto nociuo. E perche hora contro questa regola tanto assentata, s'ingrandisse volontariamente d'vna Prouincia intiera, e d'vn passo tanto geloso, la Republica di Genoua? Li Stati di Fiorenza, di Parma, e di Genoua, sono diuisi dal Pontremolese. E che prudenza sarà, con quest'alienatione, vnirli insieme? Prepondera forsi il vil prezzo di 200.m.pezze a questa massima? Rispondino i zelanti ministri del seruitio di S.M., che in ciò a loro si rimettiamo.

V'è vn'altra conseguenza di gran rilieuo, che dissuade l'alienatione, e mostra il danno graue della Corona. Pontremoli è capo della Prouincia Luneggiana, " e come li Signori Duchi di Milano in essa hannó viue ragioni, così sempre v'esercitorno la suprem'autorità. I Signori Marchesi Malaspini ad ogni modo si suppongono meramente Imperiali,

" Iou. in vit. illustr. Vir. in vita Mathei Vicecomit. lib. 7. fol. 32.

periali,

periali, e pretendono di non riconoſcere queſto ſtato; ancorche l'habbino ſempre riconoſciuto, come ſi ricaua da infinità di ſcritture, che ſi ritrouano nell'Archiuio Regio.

Vincislao l'anno 1396. inueſtì di tutta quella Prouincia Gio. Galeazzo Viſconte Duca di Milano, e l'anno 1426. Sigiſmondo confermò la medeſima inueſtitura a Gio. Maria Anglo figliuolo di Gio. Galeazzo Maſſimiliano ne inueſtì, dopò l'anno 1495. Lodouico Sforza, e Carlo Quinto la confermò à Franceſco Secondo Sforza l'anno 1529., e doppo la conceſſe l'anno 1540. all'Inuittiſſimo Rè Philippo Secondo.

Non fù l'inueſtitura ſenz'effetto, ma leggiamo, che l'anno 1399. Gio. Galeazzo primo inueſtito, preſe il poſſeſſo della Prouincia, e fù come Padrone riconoſciuto da tutti li SS. Marcheſi Malaſpini.[aa] Leggiamo anche, che frà gl'Ambaſciadori de Sudditi, i quali accompagnorno il funerale di Gio. Galeazzo, v'erano quelli della Luneggiana.[66]

Con queſto fondamento li Pontremoleſi in varij tempi d'ordine de' Signori Gouernatori preſero Treggiana, Madrignano, Suuero, e Caſtagnetolo, & con il medeſimo S M. acquiſtò Giouagallo, e Malgrato. Con che armi hora manterrà viue le ſue ragioni

aa *Ita legimus in 4. lib. Hiſtor. Cor.*

66 *Apud eundem Cor. in d. lib. 4.*

ragioni, non hauendo Pontremoli? Reſtano affatto eſtinte, perche li Stati dell' A. di Parma diſuniſcono Milano dalla Luneggiana, Non andaremo molto lontani per moſtrarne l'effetto. Treggiana groſſo feudo del Marcheſe Guiglielmo Malaſpina, non ſolo per le antiche ragioni, ma per particolari conuentioni dello ſteſſo Marcheſe, obediſſe a S.M. la quale v'hà ſempre tenuto preſidio di Soldati. A pena ſi ſeppe l'alienatione di Pontremoli, & a pena entrò in poſſeſſo la Republica, che ſi vendicò in libertà. S. E. hà hora mandato vn Delegato, ancorche altro vi ſia neceſſario, & ſe non ſi troua modo d'aſtringerlo, non ſolo ſi conſeruarà libero quel Marcheſe, ſpaleggiato da armi foraſtiere, ma ſeguiranno il di lui eſempio gl'altri tutti. Per 200.m. pezze ſarà adunque alienato Pontremoli, e la Prouincia intiera di Luneggiana?

Chiudano queſta ſcrittura i ſeruigi fatti da quella Terra a S.M. vltimamente quando ſi guerreggiaua col Sig. Duca di Parma. Occupò a proprie ſpeſe a quell'A. molte fortezze, cioè Borgo Val di Taro, Bercetto, Boſco, Corniglio, Val di Mozzolla, Val de Cauaglieri, & altri luoghi importanti. Son queſte le coſe che ſi conſiderano per valutare i Stati, e quello che Pontremoli fà trattandoſi di ſeruire al ſuo Prencipe?

Tanto

Tanto basta per la materia, che si tratta, e per mostrare l'inualidità del contratto, & il pregiuditio di S. M. supplirà cose di maggior rilieuo, la somma prudenza di tanto Tribunale, alla cui censura si sottopongono questi scritti.

Milano 12. Maggio 1649.

Laus Deo, Deiparæq; Virgini Mariæ &c.

Io. Bapt. Parasaccus I.C. Pontremulensis, Mediolani Aduocatus.
Franciscus Villanus I.C. Mediolani Aduocatus.